

CLXVII<sup>a</sup> TORNATA

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 1927 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Commemorazione (del senatore Dorigo) . . . Pag. 9419

## Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 9419  
 BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* 9419

Congedi . . . . . 9418

## Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione all'Unione Edilizia Nazionale » . . . 9423

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di Trattati » 9423

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti all'industria della fabbricazione di profumi sintetici » . . . . . 9424

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e provincia di Bari » . . . 9424

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico » . . . . 9424

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrata incaricata di risolvere le controversie derivanti da requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi » 9425

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli » . 9425

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle garniture per scardassi » 9426

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni Istituti parastatali e di altri Enti » . . . . . 9426

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per le obbligatorioità delle concimaie » 9426

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici » 9427

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative all'istituzione e alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni » . . . . . 9427

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale » 9427

« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie » . . . . . 9435

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia » . . . . . 9435

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia » . 9435

« Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della soprattassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento » . . . . . 9436

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori » . . . . 9444

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per

la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali » . . . . .	9444
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa della Amministrazione del fondo pel culto per l'esercizio finanziario 1925-26 » . . . . .	9445
« Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova »	9445
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane » . . . . .	9427
Oratori:	
CICCOTTI . . . . .	9430
MANGO, <i>relatore</i> . . . . .	9428
GIURATI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	9432
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni » . . . . .	9433
Oratore:	
SUPINO, <i>relatore</i> . . . . .	9434
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria » . . . . .	9436
Oratori:	
FERRERO DI CAMBIANO, <i>relatore</i> . . . . .	9441
MALVEZZI . . . . .	9443
PASSERINI ANGELO . . . . .	9443
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> . . . . .	9442, [9444
(Lettura di una proposta di) . . . . .	9422
<b>Relazioni (Presentazione di)</b> . . . . .	9418, 9422, 9423, 9445
<b>Ringraziamenti</b> . . . . .	9420
<b>Votazione a scrutinio segreto (Per la nomina di membri del Comitato talassografico e per il fondo di beneficenza e religione per la città di Roma)</b> . . . . .	9446
(di disegni di legge) . . . . .	9421, 9447

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno; della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze,

dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per la presidenza del Consiglio e per l'economia nazionale.

SIMONETTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Boncompagni per giorni 30; Bouvier per giorni 10; Brondi per giorni 5; Cimati per giorni 6; Cornaggia per giorni 4; Imperiali per giorni 6; Mangiagalli per giorni 5; Maragliano per giorni 5; Nava per giorni 8; Scalori per giorni 2.

Se non vi si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i signori senatori Luigi, Milano-Franco D'Aragona, Libertini, Callaini e Dallolio Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

LUIGI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità».

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia».

CALLAINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio ».

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Avanzamento degli allievi sergenti piloti;

Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonché dei due allegati alla Convenzione stessa ».

PRESIDENTE. Dò atto ai signori senatori Luiggi, Milano Franco D'Aragona, Libertini, Callaini e Dallolio Alfredo della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Commemorazione del senatore Dorigo.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Una tristissima notizia ci è giunta da Verona, dove, subito dopo la recente scomparsa del senatore Campostrini, ieri l'altro è morto improvvisamente l'amato collega avvocato Luigi Dorigo. Nato il 25 novembre 1850 a San Michele Extra, in provincia di Verona, ma vissuto quasi sempre in questa città, vi esercitò con alta dignità e coscienza la professione legale, salendo in fama di valoroso civilista.

Fin da giovane dette la sua attività appassionata alla vita politica e alla amministrazione locale, portandovi grande fede e raro disinteresse. Fu per un ventennio presidente della Deputazione e poi dal 1904 per vari anni del Consiglio provinciale. Aveva inoltre ricoperto molte altre cariche, quale quella di

Presidente dell'Ordine degli avvocati, della Lega dell'insegnamento, del Reale Collegio degli Angioli, segnalandosi sempre per diligenza e senno incomparabili, sì da diventare una delle personalità più spiccate della sua regione.

Era un fervido animo di patriota ed a mostrarlo basta un episodio: dopo le feroci bastonature contro gli studenti italiani in Innsbruck, Egli restituì con parole roventi al Governo austriaco le insegne di un'alta onorificenza che gli era stata conferita nel 1905 per riconoscimento delle sue pietose cure all'osario di Custoza.

Scoppiato il conflitto europeo visse tutte le ansie della guerra e il dramma dell'invasione di parte del suo Veneto; e colla parola e coll'opera contribuì a mantenere alto lo spirito dei reduci dalle trincee e delle popolazioni. Fu uno degli organizzatori più benemeriti del Fascio di resistenza civile e creò e presiedette la Casa del Soldato.

Dal 16 ottobre 1913 lo avevamo Collega apprezzato e a tutti carissimo, non meno per la sua attività e assiduità ai nostri lavori, che per la squisita cortesia dei modi e per la garbata sorridente bonomia. Partecipò ad importanti discussioni: fu membro autorevole e attivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate e faceva tuttora parte della nostra Commissione per i decreti registrati con riserva: si occupò anche con grande amore dei problemi della scuola.

La cara immagine di Luigi Dorigo vivrà perennemente nella nostra memoria. Pianciamo il diletto amico estinto e porgiamo alla famiglia così duramente colpita, l'espressione del nostro vivo cordoglio. (*Benissimo*).

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. A nome del Governo, e come veronese, mi associo alle nobili parole pronunciate dall'illustre Presidente del Senato per ricordare la figura del senatore Dorigo, che, durante la lunga vita, fu maestro di bontà, di serenità, di patriottismo. (*Approvazioni*).

**Ringraziamento.**

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera di ringraziamento pervenuta all'Ufficio di presidenza dalla famiglia del compianto senatore Di Campello.

« Roma, 12 dicembre 1927.

« Eccellenza,

« Ho letto con commozione le belle parole da Lei dette in Senato per commemorare il carissimo Pompeo e tengo ad esprimerle i ringraziamenti miei e dei miei figli.

« Abbiamo molto gradito il gentile pensiero che Lei ha avuto nell'inviarci copia del resoconto della seduta.

« Prego Vostra Eccellenza di gradire l'espressione della nostra gratitudine e di rendersene interprete presso il Senato.

« Con i miei più cordiali saluti

« F.to: F. Campello Boncompagni ».

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le seguenti votazioni:

I. Votazione per la nomina:

a) di un commissario per il Comitato talassografico italiano;

b) di un consigliere di amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma.

II. Votazione a scrutinio segreto dei dodici disegni di legge approvati nella seduta di sabato.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario, fa l'appello nominale.

**Nomina di scrutatori.**

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione: per la nomina di un commissario per il Comitato talassografico italiano, i signori senatori: Raineri, Pironti, Ancona, Faelli,

Marcello; per la votazione per la nomina di un consigliere di amministrazione del fondo speciale per uso di beneficenza e di religione della città di Roma, i signori senatori: Lagasi, Camerini, Milano Franco D'Aragona, Sitta, Callaini.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti, e gli onorevoli senatori scrutatori, testè sorteggiati, allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti ed i senatori scrutatori allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Ancona.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonin, Borea D'Olmo, Borromeo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Camerini, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cippicco, Ciruolo, Cito Filomarino, Colosimo, Corbino, Credaro.

Dall'Olio Alberto, Dall'Olio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Gentile, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi, Lagasi, Loria, Luigi.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Morello, Morpurgo, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Paulucci Di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pitacco, Poggi, Porro, Pullè.

## Quartieri.

Raineri, Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust Di Teulada, Santucci, Schanzer, Scherillo, Segrè Sartorio, Setti, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tanari, Thaon Di Revel, Tolomei, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

## Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1050):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1077):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	128
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096,

che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 721):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	128
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione sulla eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) (N. 966):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 866):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 899):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1927

per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (N. 1034):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte della Amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 1035):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (N. 1008):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (N. 846):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente la istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (N. 848):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 (N. 665):

Senatori votanti . . . . .	148
Favorevoli: . . . . .	132
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli senatori Boselli e Marcello a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

**BOSELLI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto d'amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania;

Approvazione del Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, tra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonché del relativo scambio di note».

**MARCELLO.** Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località «Serpentara» (Roma).

**PRESIDENTE.** Dò atto ai senatori Boselli e Marcello della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

#### Ammissione alla lettura di una proposta di legge dei senatori D'Amelio, Boselli e Venzi.

**PRESIDENTE.** Gli Uffici, nella loro riunione di oggi, hanno ammessa alla lettura una proposta di legge dei senatori D'Amelio, Bo-

selli e Venzi circa la temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di Cassazione.

Prego pertanto il senatore segretario Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

I magistrati della Corte di Cassazione che, dopo la pubblicazione della presente legge e fino alla pubblicazione dell'ordinamento giudiziario, disposta dall'art. 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, dovrebbero andare a riposo per il raggiungimento dei limiti d'età, e che godono del beneficio concesso dall'art. 136 della legge 14 dicembre 1921, n. 1978 (T. U. 30 dicembre 1923, n. 2786, art. 222), possono essere conservati in servizio per la durata del beneficio medesimo. In tal caso essi debbono essere collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, pur continuando a esercitare le funzioni giudiziarie.

PRESIDENTE. I proponenti, d'accordo con l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto chiedono che lo svolgimento di questa proposta di legge abbia luogo nella seduta di domani, dopo la votazione a scrutinio segreto.

Se non ci sono opposizioni, rimane così stabilito.

**Presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Invito i senatori De Vito, Paulucci di Calboli e Cito Filomarino a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato ».

PAULUCCI DI CALBOLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria per la definizione di residui e pendenze tra gli uffici di verifica e compensazione italiano e austriaco ».

CITO FILOMARINO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori De Vito, Paulucci di Calboli e Cito Filomarino della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'unione edilizia nazionale » (N. 654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'unione edilizia nazionale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati » (N. 903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù dei trattati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici » (N. 1025).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari » (N. 1027).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926 nell'abitato e nella provincia di Bari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico ». (N. 1020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti da requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi » (N. 999).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti da requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, che stabilisce la competenza della Commissione arbitrale per la risoluzione delle controversie derivanti da requisizioni, noleggi ecc. delle navi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli » (N. 1013).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli, con le seguenti modificazioni:

Art. 1.

L'esenzione dei carri agricoli dalla osservanza delle dimensioni dei cerchioni delle ruote nei veicoli a trazione animale, stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1438, cesserà di aver vigore a decorrere dal gennaio 1928. Ma per i carri agricoli trainati da buoi, di peso lordo superiore a 20 quintali se a due ruote e a 30 quintali se a quattro ruote, saranno consentite dimensioni dei cerchioni, inferiori di non oltre un centimetro a quelle prescritte: quando invece il peso lordo del veicolo non supererà i venti quintali nei carri a due ruote e i trenta quintali nei carri a quattro ruote, sarà ammesso l'uso di cerchioni di larghezza non inferiore a quaranta millimetri.

I carri agricoli ai quali si riferisce la precedente disposizione sono quelli impiegati nei trasporti ad uso esclusivo delle colonie od aziende agricole e che abitualmente circolano nel fondo a cui sono destinate.

(Il resto come nel decreto).

Art. 4.

Nella costruzione di nuovi carri a trazione animale e nella riparazione di quelli esistenti è obbligatoria quanto ai cerchioni delle ruote l'osservanza delle dimensioni prescritte dall'art. 17 del Regio decreto 31 dicembre 1923,

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1927

n. 3043, con le modificazioni portate dall'articolo 1° del presente decreto, da misurarsi nel modo indicato dal successivo art. 18.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi » (N. 1024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti » (N. 621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie » (N. 1047).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici » (N. 873).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla Istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni » (N. 969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla Istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale » (N. 976).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti per favorire il risparmio postale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane » (N. 900).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione 10 luglio 1926, stipulata con la Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, per la costruzione ed esercizio delle linee ferroviarie Calabro-Lucane.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

**MANGO, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MANGO, relatore.** Onorevoli colleghi, consentitemi di richiamare la vostra attenzione su questa convenzione, che ha importanza rilevantissima per le provincie del Mezzogiorno, le quali da molti anni aspettano le ferrovie complementari, di cui ora una buona terza parte non si farà più dalla Società Mediterranea, che ne aveva l'impegno per contratto. Essa ora ne viene esonerata, per giunta con una formula che è un eufemismo, dichiarandosi con l'art. 6 che è essa che rinuncia al relativo diritto di costruzione e gestione, mentre la rinuncia vera, ma coatta, la fanno le popolazioni, che la ferrovia non avranno più. Ho redatto purtuttavia una relazione favorevole alla nuova convenzione, ma con animo trepidante poichè io fui a suo tempo alla Camera dei Deputati modesto cooperatore della legge del 1910, la quale volle dare alla Calabria ed alla Basilicata una rete di ferrovie a scartamento ridotto di oltre 1270 chilometri, la quale da Gioia Tauro, per Catanzaro, snodandosi prima attorno alla Mongiana, poi alla grande Sila e seguendo la dorsale dell'Appennino, entrava in Basilicata, ove percorrendo le fertili vallate dell'Agri e del Sinni ed altre importanti, andava per Potenza e Montalbano a congiungersi per Altamura a Bari. Ho dovuto pur convincermi che la rinuncia della terza parte di quel magnifico programma e contratto ferroviario era effettivamente una necessità dura, e che il privare le provincie Calabresi e Lucane di 437 chilometri di ferrovia, ripartiti in ben 36 tronchi, che sono stati ora stralciati dalla convenzione quale fu sottoscritta nel 1911 con la Società Mediterranea, significa assicurare almeno gli altri due terzi della rete, la cui esecuzione, per cause sopravvenute, era gravemente compromessa.

Invero si era venuta formando, specialmente dopo qualche anno della guerra europea, tale una condizione di cose, da far davvero trovare l'attuale Governo di fronte ad una situazione gravissima dalla quale bisognava uscire sia pure con una soluzione che rappresentasse il minore dei mali. E questa è stata fissata appunto coll'attuale convenzione, la quale, se toglie, come ho accennato, un terzo della rete a quelle provincie, purtuttavolta senza dubbio ne assicura la costruzione dei rimanenti 830 chilometri di ferrovia a scartamento ridotto, i quali difficilmente avrebbero potuto trovare il loro compimento, data la ripercussione che la guerra ebbe sul costo della mano d'opera, del ferro, del legname e di tutti i materiali di costruzione.

È vero che la Società del Mediterraneo si era obbligata a costruire questa grande rete completa, che toccava i tre mari, giacchè dal Tirreno andava verso l'Ionio e sboccava sull'Adriatico a Bari: ed è pur vero che si era obbligata a costruirla e gestirla con un finanziamento che veniva da sussidi fissi, oscillanti se non erro tra le 11 mila e le 14 mila lire a chilometro per 70 anni; essendo in quelli comprese le spese di costruzioni che dovevano trovare il loro ammortamento, nonchè quelle di armamento e di esercizio delle ferrovie stesse fino alla scadenza anzidetta. E non può negarsi che nei primi anni la Società Mediterranea puntualmente iniziò tronchi su tutte le linee principali, di cui qualcuno si riuscì pure ad aprire all'esercizio; ma venuta la guerra evidentemente rappresentò essa tale una serie di forze maggiori, da porre la Società in condizione da non poter mantenere i suoi impegni, fra i quali vi era persino quello di aprire all'esercizio la intera rete per la fine del 1924.

La Mediterranea parve agli stessi governanti del tempo non essere più tenuta alla esecuzione dello stipulato del 1911; donde man mano, pur senza scindere formalmente il contratto, ma novandolo qua e là, si venne ad una esonerazione di obblighi, che credo, con quelli nuovi assunti, una condizione di cose veramente insostenibile, donde poi la necessità di correre al riparo con questa convenzione che ne occupa.

Io non voglio esaminare — e ne porterebbe troppo a lungo non solo, ma potremmo riuscire anche poco equanimi, ove guardassimo

la quistione dal solo lato giuridico — se si fece bene o fece male a scuotere con nuovi patti parziali la compagine del contratto del 1911. La guerra aveva talmente mutati i valori, che non sarebbe stato possibile costringere l'altro contraente alla esecuzione integrale del contratto originario, senza forse distruggerlo economicamente e non avere nè il molto nè il poco. Che che sia, sarebbe in questa sede fuori posto ogni querimonia e sia pure disamina di stretta indole giuridica, quando quella è la dura realtà delle cose, a fronte della quale si è trovato chi ha stipulata la nuova convenzione, che dobbiamo esaminare. Importante fu certo l'aver nel 1919 il Governo del tempo introdotto in questo genere di costruzioni quali le ferroviarie, un criterio, che dal punto di vista della spesa non poteva che essere disastroso, cioè il far eseguire i lavori in economia. È vero che molti tronchi in costruzione, non potevano senza danno grave, essere ancora indugiati: ponti e viadotti rimasti a metà; argini, colmate che non finite si andavano distruggendo; stazioni in costruzione e simili, tutto fermato con danno enorme. Ecco perchè il Governo del 1919 credette disporre che la Società Mediterranea ripigliasse quei lavori che non ammettessero dilazione e questi venissero fatti in economia sotto il controllo dello Stato. Per giunta, all'ammalato che non poteva camminare, veniva aggravato il peso; giacchè con la convenzione del 17 giugno 1919 si concessero alla Mediterranea due nuove linee ferroviarie in Calabria, cioè la Gioia Tauro-Radicena e la Mileto-Marapoti. Si vide però subito il disagio di questa nuova situazione; i lavori in economia con controlli deficienti, con criteri differenti di tecnica nella esecuzione di molte opere tra il Genio Civile e gl'ingegneri della Mediterranea, crearono uno stato talmente grave di cose da dover correre ai ripari. Intanto era venuta maturandosi la possibilità della elettrificazione di queste ferrovie calabresi, donde l'opportunità pure di contemplare questa ipotesi nuova; per cui si giunse all'altra convenzione aggiuntiva del 7 dicembre 1921, che al pari dell'altra regolò molto poco, se pur non aggravò, la situazione.

L'attuale Governo ha così trovate le cose, ed è merito aver affrontato in pieno il problema. Non vi erano molte vie da scegliere ed il ridurre

l'opera grandiosa, il limitarla al più necessario, senza turbare del resto profondamente la economia di essa, senza distruggerne la finalità, è parsa la via di mezzo la più propria, ed anche a noi pare sia stato ciò provvido.

Lo stralciare dal piano di esecuzione dei lavori una terza parte di essi, l'esonerare formalmente la Società concessionaria dal costruire quest'ultima e gestirla è doloroso; ma mutilare una parte per salvare il resto è tanto spesso il solo mezzo provvidenziale. E la mutilazione anzidetta è poi più dolorosa per me — me ne consenta il Senato il ricordo personale — che ebbi l'onore insieme all'onorevole Chimirri di essere il relatore di quella legge la quale dette alla mia provincia natale la grande rete, mentre io chiedevo altresì che, per la difesa nazionale, fosse fatta secondo il parere dello Stato Maggiore, a scartamento normale la linea Lagonegro-Castrovillari; e dovetti invece accontentarmi della interposizione della terza rotaia sulla Lagonegro-Sicignano per rendere possibile il passaggio dei treni della ferrovia secondaria fino a quella con scartamento normale sulla grande linea Battipaglia-Metaponto.

Anche questa terza rotaia però, come quella per altre due linee, è andata a monte con la convenzione che esaminiamo; ma fra le necessità inderogabili dello Stato di non assumere obblighi di spese ora esorbitanti, ed il bisogno di assicurare almeno una parte dei benefici che riuscimmo ad ottenere per quelle regioni, fino ad allora pressochè dimenticate, accettiamo di buon grado la nuova convenzione.

È vero però che in materia di ferrovie secondarie una rete completa può dare rendimento ed utilità, non possibili quando parecchi tronchi finiscono ad una delle estremità e quando si creano quelle soluzioni di continuità che modificano profondamente la rete; ma si è cercato assicurare tale continuità da un versante solo ed il più importante della rete stessa. Certamente le popolazioni le quali perdono i 18 tronchi stralciati dalla convenzione non possono essere contente della mutilazione; ma il vedere assicurato il compimento di altre linee in quelle stesse provincie, già è un beneficio non piccolo. Io ho creduto, da una opportuna frase della relazione ministeriale, poter assicurare queste popolazioni che si tratta non di togliere ad esse ma solo di sospendere la costruzione dei

tronchi stralciati. Ed oggi prego i ministri competenti di chiarire la relativa frase contenuta nella loro relazione, per dare un più ampio affidamento a quelle popolazioni, ed assicurarle che il Governo non intende venir meno alle promesse ed alle concessioni, che già da tempo ad esse si sono fatte.

E quei paesi serviti dai tronchi ora soppressi, si ripromettevano grandi benefici da questa rete ferroviaria, anche per i fini dell'agricoltura; giacchè le ferrovie a scartamento ridotto rendono possibile sia per le curve ristrette, che per le pendenze rilevanti che possono avere, lo accostare le stazioni agli abitati, per lo più situati a metà costa della montagna. E si possono fare altresì quelle fermate agricole, per le quali oltre al facile trasporto delle derrate, è possibile con poca spesa e tempo trasportare gli agricoltori ogni mattina sui campi di lavoro dall'abitato, ove alla sera bisogna che tornino, per mancanza di case rurali e per la malaria; sicchè sono quegli agricoltori obbligati spesso a compiere ogni giorno persino decine di chilometri a piedi.

Nè si parli dei nuovi mezzi di trasporto mercè linee automobilistiche sovvenzionate; anzitutto esse hanno altra finalità e non certo quella agricola. Ma i trasporti ripetute volte al giorno, e con la intensità di una ferrovia sia pur ridotta, sono cosa ben differente, sulla quale non debbo indugiarmi a trattarne innanzi a voi. Dare le ferrovie ad una regione, ove persino prodotti magnifici della terra, fra cui le frutta, le ortaglie ecc., restano invenduti, significa certamente concorrere alla sua fortuna.

Ed a ribadire il concetto che ora votiamo con questa convenzione solo una sosta e non già la soppressione della costruzione dei rimanenti 436 chilometri, nella mia relazione ho osservato che sarà la forza stessa delle cose, la quale imporrà il completamento dell'intera rete, quale si impegnò nel 1911 la *Mediterranea* di costruirla; e giacchè effettivamente si vuole davvero ad essa far dare quel rendimento che vi è da ripromettersene, la si dovrà completare.

È naturale che piccoli tronchi, i quali muoiono in comuni di poche migliaia di abitanti, senza allacciarsi al resto della rete, dovranno rappresentare un enorme passivo. Possono i traffici svilupparsi unicamente e solamente con una

vera rete ferroviaria, sia o non a calibro ridotto di 0.95 fra le rotaie non importa gran che, quando congiunge i tre mari e passa fra 6 provincie. Sicchè simili affidamenti, ho creduto di poter profilare nella mia relazione a nome dell'Ufficio Centrale, ed ho presa la parola per determinarli poi autorevolissimi dal Banco del Governo. Quelle popolazioni, che sono state sempre pronte a dare all'a Patria, con fede e con ardore, quanto più hanno potuto; e che senza impazienze han saputo aspettare, pur ottenendo molto poco, sappiano che non si vien a mancar loro di fede; giacchè non appena i soli ostacoli che si frappongono, d'indole finanziaria, saranno superati, verrà ad esse dato ciò che il loro buon dritto reclama. (*Approvazioni*).

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. La diligente e diffusa relazione dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, più che rendere opportuno, esige che si tratti ancora dell'argomento sotto altri punti di vista.

La costruzione della rete Calabro-Lucana ha una storia non breve e non lieta.

Nel 1910, quando fu proposta alla Camera, si trattava di eseguire 1271 chilometri di ferrovie a scartamento ridotto, parte in Basilicata e parte in Calabria, con una spesa di 15 milioni e mezzo l'anno durante 70 anni (con una spesa quindi di un miliardo e trecento cinque milioni) dopo di che le ferrovie sarebbero rimaste devolute allo Stato.

Sin d'allora fu osservato che, se invece di fare una spesa che per quei tempi era già grave, si fosse erogata parte soltanto di quella somma per case rurali, per bonifiche, per migliorare le condizioni generali della produzione della Calabria e della Basilicata, forse dopo 10 anni con una più ampia materia di traffici e scambi si sarebbero trovate società che avrebbero istituiti congrui mezzi di comunicazione con minore o magari senza aggravio dello Stato. Venne la guerra: la Società assuntrice non fu in grado di proseguire i lavori; e, poichè si volle continuare la costruzione di tronchi già iniziati, la spesa non fu lieve, essendosi lavorato a conto dello Stato e a rimborso di spese. In fine, dopo varie vicende, dopo le convenzioni del 1919 e 1921, è venuta questa convenzione del 1926, che, solo per i tronchi dati a forfait

e che implicano 224 chilometri di strada, porterà una spesa di 357 milioni.

L'onorevole relatore deplora o almeno rimpiange che si sia fatto uno stralcio di 436 chilometri di ferrovie, che ha colpito per la massima parte la Basilicata.

A questo decreto-legge non è aggiunto, come io mi sarei aspettato, il testo della convenzione, in modo tale che io non posso pronunciarmi sui criteri che hanno fatto prevalere la scelta di alcuni tronchi piuttosto che gli altri.

Tratto quindi, la questione da altro punto di vista: della convenienza generale delle ferrovie a scartamento ridotto, in regioni come le più montuose del Mezzogiorno e con criteri come quelli adottati in concreto.

E già dal 1910, quando pur poteva essere discutibile l'utilità di queste linee a scartamento ridotto, sono variate molte condizioni.

L'onorevole relatore sa benissimo che in Basilicata, oltre il tronco Matera-Altamura, che lambisce soltanto la Basilicata, non vi è in esercizio, dopo diciassette anni dalla legge, che il tronco Potenza-Pignola, lungo 13 chilometri; e vorrei che qualcuno degli onorevoli ministri lo vedesse in funzione; forse l'onorevole Giuriati ha potuto vederlo. Potenza era congiunta a Pignola da una strada rotabile di 7 chilometri circa; la società che ha costruito questa linea ha fatto invece un tronco di 13 chilometri, che anche sulla base della prima convenzione, col sussidio chilometrico di 14 mila lire, veniva a costare almeno 200 mila lire all'anno. Ora se si fosse fatta una linea tranviaria, servendosi del piano stradale ordinario, sarebbe costata pochissimo; si sarebbe potuta elettrificare; e, non solo si sarebbero congiunti agevolmente i due abitati, ma si sarebbe vivificata tutta la campagna adiacente che ora resta abbandonata e in parte deserta.

Se si volesse fare una considerazione umoristica, si potrebbe dire che il Governo, con molta minor spesa di quella che deve sostenere per l'esercizio di questa linea, sia pure in maniera indiretta, avrebbe potuto stabilire un mezzo gratuito di comunicazione fra Potenza e Pignola; e ci avrebbe guadagnato lo Stato, e ci avrebbero guadagnato gli utenti. La condizione delle cose è questa: che quel tronco non serve a niente e a nessuno. Sarà più utile, quando, proseguito, avrà un più lungo per-

corso? Ne dubito, specialmente se sarà continuata con lo stesso metodo.

Con l'abolizione della cremagliera, con l'abolizione della terza rotaia, si pregiudica ancora maggiormente il possibile uso di tutta la rete.

Io conosco i luoghi, mentre bisogna riconoscere che i ministri, malgrado la buona volontà che io debbo ammettere in loro, si trovano molto spesso nelle condizioni di quel medico che era costretto a vedere la lingua dell'ammalato del quarto piano dal piano terreno.

Un viaggiatore che ora voglia servirsi della Potenza-Pignola deve prima fare parecchi chilometri di strada rotabile per raggiungere la stazione, poi deve prendere questa linea a scartamento ridotto che per le condizioni orografiche non attinge nemmeno l'abitato di Pignola.

E se per i viaggiatori già la cosa si presenta costosa e malagevole, s'immagini che cosa può accadere di una merce, con l'attuale rincaro della mano d'opera; quando, con la necessità di tutti questi trasbordi dall'abitato alla stazione, dalla stazione al treno ridotto, e da questo alla ferrovia a scartamento normale, andrebbe soggetta, solo per carichi e scarichi, a facili avarie, e in ogni modo, ad una spesa proibitiva.

Io sono intervenuto in questa discussione e con queste osservazioni perchè la verità va detta ovunque e comunque; e anche quello che è l'interesse regionale o presunto tale va bene vagliato e coordinato con l'interesse generale dello Stato. Oltre di che, io credo che uno dei grandi mali del nostro paese (del nostro mezzogiorno in specie) stia nel fatto che non si conosce da noi quello che ci è veramente più utile; e molte volte si fanno delle richieste al Governo che concede, o per debolezza o per mancata conoscenza dello stato reale delle cose, quello che meno ci giova e trascura quanto più occorrerebbe. E intendo che le mie obiezioni e dichiarazioni vadano oltre l'argomento più particolare; giacchè credo che noi dobbiamo qui combattere tutte le spese che non hanno una vera e pretta giustificazione. Io ho — e non io soltanto — l'impressione che in Italia si spenda troppo e che spesso non si spenda bene, e non soltanto in materia di lavori pubblici. Quello che occorrerebbe, secondo me, per l'impressione che ho anche da tanti piccoli dettagli che forse a chi è fuori del governo pos-

sono apparire anche meglio che non a chi è al governo, quello che occorrerebbe, dico, è una revisione generale e rigorosa delle spese. Occorre instaurare un sistema di economie fino all'osso; quelle economie che, a suo tempo, sono state il travaglio, e poi la forza, l'onore e il vanto dei Sonnino, dei Sella e degli Scialoja.

Quintino Sella ebbe la forza, nel 1870, proprio quando stava per sopravvenire il conflitto franco-prussiano, di opporsi anche a maggiori armamenti. E aggiungerò anzi, per incidenza, una cosa che meraviglierà il Senato. A noi che abbiamo militato ne' partiti detti sovversivi è stato spesso rimproverato l'uso delle parole: « spese improduttive ». Sapete a chi risale la paternità della espressione « spese improduttive »? Niente meno che a Quintino Sella, il quale — non so se per primo — l'adopterò appunto in quell'occasione.

Certamente, quando Quintino Sella diceva « spese improduttive » non intendeva dire « spese inutili ». E tutto va considerato secondo criteri di opportunità e secondo le condizioni de' tempi; e non tutto quello che economicamente è improduttivo, è sempre e assolutamente inutile. Ma vi dev'essere una gradazione e una misura delle spese che è in relazione con la loro definizione.

Ci sono delle spese produttive e vanno fatte ad ogni costo. Ci sono spese improduttive, che bisogna rassegnarsi a fare nei limiti della necessità e della potenzialità; oltre di che non trovano giustificazione. Ci sono delle spese inutili almeno comparativamente o di una utilità decrescente e vanno risolutamente eliminate o postergate.

Solo con questi criteri noi ci avvieremo a ricostituire l'economia della Nazione che è anche la base maggiore della stessa finanza. In Italia abbiamo infiniti bisogni a cui sovvenire, che incalzano e si rendono più sensibili ad ogni sopravvenire di crisi. Il Mezzogiorno ha bisogno anzitutto di case rurali, e di ciò che ne dipende, come primo elemento di sviluppo della sua agricoltura arretrata o depressa.

Si spende troppo, e non sempre bene, anche ne' comuni, così nel settentrione come nel Mezzogiorno. E potrebbe accadere ci si rivolgesse anche il rimprovero che il signor Parker

Gilbert ha rivolto alla Germania e che il dottor Schacht ha dovuto confermare.

Ho inteso dire da qualche competente che forse tra cinque anni potremo essere nell'impossibilità di sopperire alle traversine ferroviarie; e le nostre montagne non si rimboscano.

Abbiamo bisogno d'importare il 97 e mezzo per cento degli olii minerali, di cui pure cresce ogni giorno il bisogno e il consumo. Occorre spendere di meno e produrre di più; e per promuovere il risparmio, e dare impulso agli investimenti utili, bisogna anzitutto restringere le spese che non hanno una giustificazione assoluta. E con tale intento, prendendo occasione da una questione particolare, son voluto venire ad una conclusione generale che non sarà stato e non sarà vano ripresentare qui, a Parlamento e Governo.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Brevvissime dichiarazioni, onorevoli senatori, anche a nome del collega Ciano alla cui competenza è stata trasferita tutta la materia delle ferrovie secondarie fin dal 1° luglio di quest'anno.

Quando si son dovute riprendere le trattative e gli studi per le ferrovie calabro-lucane, il Governo si è trovato fra due ordini opposti di considerazioni: da una parte l'impegno solenne preso dai Governi antecedenti verso le popolazioni di Calabria e Basilicata e in confronto d'una rispettabile compagnia costruttrice di strade ferrate. Dall'altro lato il fatto incontestabile che le ferrovie secondarie in genere sono ormai superate, e che non reggono alla concorrenza con le automobili e con i servizi automobilistici.

Il Governo pertanto ha dovuto, nel condurre le nuove trattative, tenere una via di mezzo e fra i due termini opposti, quello di condurre a termine tutto il programma del 1912, e l'altro di lasciare interrotti i pochi tronchi che erano stati costruiti ha ritenuto: fosse più giovevole all'interesse dello Stato e agli interessi delle popolazioni aggiungere al programma già ultimato, e a quello in corso, quelle linee che avessero le maggiori probabilità di rendimento economico.

Questo concetto del Governo ha avuto la

piena approvazione del relatore, e spero avrà anche quella del Senato.

Senonchè il senatore Ciccotti nel suo discorso ha richiamato il Governo alla necessità di ri-considerare le spese per le calabro-lucane in rapporto al problema generale delle spese per opere pubbliche. Esiste evidentemente un contrasto profondo fra l'onorevole relatore, il quale ha domandato al Governo un impegno preciso per la costruzione dei rimanenti 500 chilometri di tronchi ferroviari in Calabria e in Basilicata, e l'onorevole Ciccotti, il quale invece vorrebbe che il Governo facesse presso a poco la dichiarazione opposta, o forse dichiarasse addirittura di non mantener fermo nemmeno il programma che forma oggetto della convenzione.

Io credo che la possibilità di costruire anche i tronchi non contemplati dalla convenzione non potrà essere considerata prima del 1932, e potrebbe darsi che nel 1932, quando sarà esaurito questo programma costruttivo, le condizioni dell'economia pubblica, le condizioni dei trasporti automobilistici, e speriamo anche le condizioni della strada in Italia, siano tali da non consigliare il Governo a continuare nella costruzione di strade ferrate secondarie, e specialmente di strade ferrate il cui rendimento economico è molto dubbio. Il collega Ciano mi passa in questo momento una annotazione che è molto importante. Egli con grande acume ha ordinato che le sue statistiche precisino quale è il rendimento chilometrico di ogni tronco ferroviario in Italia. Ebbene: i primi accertamenti segnalano questo scarto: Genova-Arquata lire 2,566,000 al chilometro; Terranova-Golfo A-ranci 2000 lire. È evidente che la statistica ordinata dal collega Ciano potrebbe nel 1932 offrire elementi tali per cui il Governo non potesse mantenere quegli impegni verso le popolazioni, alle quali ha accennato l'onorevole relatore e non mantenendo gli impegni, avesse la precisa sicurezza di fare l'interesse delle popolazioni stesse.

In via incidentale osservo al senatore Ciccotti che quel tal medico il quale guardava la lingua dell'ammalato dal quarto piano non si identifica con la mia persona (*si ride*) perchè il tronco Potenza-Pignola esisteva già quando io ho dovuto per la prima volta occuparmi di questo problema...

CICCOTTI. Lei è venuto dopo...

GIURATI, *ministro dei lavori pubblici*. Quindi esso appartiene alla responsabilità di Governi che forse sono stati cari all'on. Ciccotti, ma non certamente a noi fascisti.

CICCOTTI. Io ho combattuto tutti i Governi, meno che in tempo di guerra.

GIURATI, *ministro dei lavori pubblici*. Quanto all'osservazione d'indole generale mossa dal senatore Ciccotti, dichiaro che in questa annata il ministro delle finanze ha imposto al suo collega dei lavori pubblici le più severe economie, tanto è vero che si è limitato ad assegnargli i fondi necessari per continuare le opere già iniziate. Talchè, come risulterà da una discussione che avverrà fra qualche tempo, per cominciare un'opera nuova occorre oggi una legge dello Stato. Siccome suppongo che il senatore Ciccotti parlando di economie non abbia voluto accennare ad interruzioni di lavori (perchè le interruzioni dei lavori sono sperperi e non economie), è evidente che il ministro delle finanze ha imposto oggi al ministro dei lavori pubblici quella economia sino all'osso di cui l'on. Ciccotti si è fatto banditore.

Quando le condizioni della finanza saranno tali da poter riprendere un programma costruttivo, non dubiti l'on. Ciccotti che il Governo avrà occhio attento a scegliere le spese più economiche e più produttive. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni » (N. 978).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698 che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

SUPINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, relatore. L'Ufficio centrale ha accolto con favore il presente decreto-legge il quale intende a rendere più facile alle Società per azioni di procurarsi, mediante la emissione delle obbligazioni, i capitali che possono loro occorrere per lo sviluppo dell'azienda.

Questo favore è anche giustificato da ciò che il nostro paese è in questa materia molto indietro agli altri paesi civili, con grave danno del commercio e della economia nazionale.

A complemento delle disposizioni contenute nel decreto, altre avrebbe desiderato proporle l'Ufficio. Si è però limitato ad accennarle, perchè esse avrebbero investito il regolamento generale della materia delle obbligazioni, che troverà posto nel nuovo codice di commercio. Ed anche per l'altro motivo che il decreto sottoposto al nostro esame ha carattere transitorio, essendo destinato a valere fino alla entrata in vigore del codice stesso.

Una sola raccomandazione deve fare l'Ufficio ai ministri dell'economia nazionale e delle finanze. Essa si riferisce alla pubblicità delle estrazioni dei titoli destinati al rimborso; ed è cosa che ha importanza molto maggiore di quella che a prima vista possa sembrare.

Infatti, se si vuole facilitare la emissione delle obbligazioni, è anche necessario che i risparmiatori sieno allettati ad impiegarvi i capitali.

Ma non è possibile che ciò avvenga se devono faticare per conoscere se e quali fra i titoli che posseggono devono essere presentati per il rimborso. E se anche, allorquando si presentano per esigere gli interessi, devono correre il rischio di sentir dichiarare che il titolo è prescritto a favore della Società, per

non essere stato presentato in tempo al rimborso.

Appunto per evitare questi inconvenienti il decreto 14 novembre 1924, convertito in legge nel 28 luglio 1926, colle modificazioni introdotte dal Senato, obbliga le Società per azioni a pubblicare l'elenco dei titoli sorteggiati, sotto comminatorie di carattere penale.

Secondo questa legge la pubblicità dovrebbe avvenire in due modi:

1° Colla pubblicazione delle estrazioni nella *Gazzetta Ufficiale*; 2° coll'invio delle medesime alle Borse ed alle Camere di commercio, col l'obbligo in queste di pubblicarle nei rispettivi Albi.

Non tutte le Società adempiono al primo di tali obblighi. Comunque certo si è che la inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* non raggiunge da sola lo scopo; tanto più che viene fatta nei supplementi straordinari, ancora meno noti della stessa *Gazzetta*.

Rimane adunque l'altro mezzo di pubblicità, cioè la pubblicazione delle estrazioni negli Albi delle Borse e delle Camere di commercio.

Ora è un fatto che questa pubblicazione, non so se per negligenza delle Società, ovvero delle Borse e delle Camere, non avviene che di rado.

Più volte, ed anche di recente la stampa periodica della finanza e del commercio ebbe a muoverne lamento, e giustamente.

Alcuni periodici chiesero anche una pubblicità maggiore di quella stabilita dalla legge. E non a torto, ma a questa pubblicità maggiore dovrebbero provvedere le stesse Società. La legge ha fatto abbastanza colle disposizioni sopra indicate, ma queste almeno dovrebbero venire osservate.

Perciò l'Ufficio centrale raccomandò ai ministri dell'economia e delle finanze di voler provvedere in proposito, tantopiù che ne fornisce loro il mezzo la legge suddetta, la quale, all'art. 4 così dispone: «il ministro per l'economia nazionale e quello per le finanze hanno facoltà di accertare l'esecuzione delle disposizioni del presente decreto, a mezzo dei propri delegati, i quali eleveranno processo verbale a carico dei contravventori, ed avranno facoltà di stabilire un termine perchè sieno effettuate le omesse pubblicazioni».

Con questa raccomandazione, l'Ufficio cen-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1927

trale vi. propone di dar voto favorevole a questo disegno di legge. (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie » (N. 987).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia » (N. 990).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 di-

cembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia » (N. 754).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e delle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento » (N. 1019).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, concernente la soppressione della sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento, prevista nel capoverso dell'art. 40 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e nel capoverso dell'art. 43 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria » (N. 931-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria ».

Invito l'onorevole ministro dell'economia nazionale a dichiarare se consente che la discus-

sione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Consento che la discussione del disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di dar lettura del disegno di legge sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria, *modificato nel modo seguente:*

*Omissis.*

Art. 1.

Le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria che al 30 giugno 1926 abbiano raccolti depositi fiduciari di qualsiasi specie per un ammontare inferiore a cinque milioni di lire cessano di avere esistenza autonoma e sono fusi obbligatoriamente con la Cassa di risparmio del capoluogo della provincia, o con altra Cassa di risparmio o Monte di Pietà di 1ª categoria della provincia, o di provincie limitrofe, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, e diventano una filiale di questi ultimi.

Le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria che al 30 giugno 1926 abbiano raccolti depositi fiduciari di qualsiasi specie per un ammontare superiore ai cinque, ma inferiore ai dieci milioni di lire, potranno essere fusi, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, con la Cassa del capoluogo della provincia, o con altra Cassa di risparmio o Monte di Pietà di 1ª categoria della provincia, o di provincie limitrofe, e diventano in tal caso filiali di questi ultimi.

Nella distribuzione del credito e nella ripartizione degli utili dovrà tenersi equo conto

dell'ammontare dei depositi raccolti dalle filiali predette.

In caso di fusione di Monti di Pietà di 1ª categoria con Casse di risparmio queste dovranno istituire una propria sezione per il pegno e dovranno comunque assicurare il servizio del pegno.

I Monti di Pietà di 1ª categoria fusi con Casse di risparmio continuano ad essere soggetti alle disposizioni dell'art. 7, n. 3, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sul contributo all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Il contributo predetto sarà calcolato su una quota di utili da determinarsi in proporzione del valore del patrimonio apportato dal Monte di Pietà alla Cassa di risparmio, al momento della fusione.

#### Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, e, ove si tratti di Monte di Pietà di 1ª categoria, anche di concerto con quello per l'interno, si provvederà a designare la Cassa di risparmio maggiore o il Monte di Pietà di 1ª categoria con cui la Cassa di risparmio minore o il Monte di Pietà di 1ª categoria dovranno essere fusi, e a determinare le modalità della fusione di cui all'art. 1, previo accertamento delle attività e passività dell'Istituto minore. Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo fra i due istituti interessati.

In caso di conflitto circa l'accertamento predetto, il ministro per l'economia nazionale deciderà inappellabilmente.

Il decreto di cui al presente articolo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e non è soggetto ad alcun gravame giudiziario o amministrativo. Esso costituirà la base del relativo trapasso delle attività e passività, restando autorizzate l'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonché le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni in conformità del decreto predetto, con le norme fiscali di cui al successivo art. 7.

#### Art. 3.

Se in una provincia esistono più Casse di risparmio o di Monti di Pietà di 1ª categoria, essi sono raggruppati obbligatoriamente in federazioni, che saranno istituite con decreto Reale su proposta del ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Può con le stesse modalità, essere resa obbligatoria la costituzione di federazioni interprovinciali fra Casse di risparmio o Monti di Pietà di 1ª categoria, ove condizioni economiche speciali di provincie limitrofe lo consiglino.

Le federazioni, che possono anche essere formate di sole Casse di risparmio e di soli Monti di Pietà di 1ª categoria, hanno lo scopo di tutelare il risparmio, di delimitare la zona di azione dei singoli istituti federati, di coordinarne l'azione e di assisterli in tutte le loro contingenze.

Le federazioni sono enti autonomi e separati di singoli istituti federati. Gli istituti federati mantengono la propria personalità giuridica. I Consigli dei singoli istituti conservano l'amministrazione dei medesimi, la nomina e la disciplina del personale, la gestione dei depositi e degli impieghi con le modalità e le limitazioni che saranno fissate dallo statuto federale.

Le federazioni hanno sede presso la Cassa di risparmio o il Monte di Pietà di 1ª categoria del capoluogo della provincia o presso altra Cassa di risparmio o Monte di Pietà di 1ª categoria della provincia o di provincie limitrofe, a giudizio del ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Le spese per il funzionamento della federazione sono a carico degli istituti confederati, in relazione ai rispettivi depositi e patrimoni. Il riparto delle spese predette tra i singoli istituti federati dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

*Le Federazioni devono inviare al Ministero dell'economia nazionale i verbali delle loro sedute nel termine massimo di giorni quindici dalla data della riunione.*

#### Art. 4.

Le Federazioni sono amministrate da un Consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti degli Istituti federati eletti nel

proprio seno dai rispettivi Consigli di amministrazione.

*Ogni Istituto federato sarà rappresentato in seno alla Federazione.*

*Gli statuti delle Federazioni determineranno in relazione alle attività amministrate dai singoli Istituti, il numero dei rappresentanti assegnati ad ogni Istituto in seno alla Federazione, ed i voti di cui essi rappresentanti disporranno.*

Il Consiglio sceglie il presidente nel proprio seno. Il segretario della Federazione sarà scelto dal Consiglio federale tra i dirigenti degli Istituti federati.

È vietato ai membri del Consiglio di amministrazione della Federazione di contrarre obbligazioni con gli Istituti federati. In caso di inosservanza del presente divieto si applicano le disposizioni previste dagli articoli 6 e 20 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) e dell'art. 10 del regolamento 21 gennaio 1897, n. 43, per la esecuzione della legge predetta.

#### Art. 5.

La federazione è regolata da uno Statuto proposto dalla federazione stessa e da approvarsi con le forme previste dal presente decreto per l'approvazione degli Statuti delle Casse di risparmio.

Eguale procedura sarà seguita per le successive modificazioni.

In caso di divergenza tra gli Istituti federati, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di introdurre variazioni d'ufficio negli statuti proposti e nelle modificazioni successive.

#### Art. 6.

Le federazioni sono tenute alla formazione di un fondo comune di garanzia, il quale dovrà essere adoperato a favore dell'istituto e degli istituti federati che, esauriti i propri mezzi, ne abbiano bisogno per rimborsare i depositanti.

Ove gli istituti federati non deliberino all'unanimità che la totalità dei propri patrimoni costituisce in solido il fondo comune di garanzia, questo è formato inizialmente mediante attribuzione dei due decimi del patrimonio e delle riserve di qualsiasi specie esistenti secondo l'ultimo bilancio presso i singoli istituti federati, e sarà aumentato negli

anni successivi mediante attribuzioni di due decimi degli utili netti disponibili dei singoli istituti confederati.

Semprechè la sicurezza dei depositanti degli istituti federati risulti egualmente salvaguardata, ed in caso di notevole differenza nell'ammontare dei depositi raccolti dai singoli istituti federati, è in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di autorizzare che la formazione iniziale ed i successivi incrementi del fondo comune di garanzia abbiano luogo mediante la attribuzione di una percentuale inferiore ai due decimi di cui al comma precedente.

Il fondo comune di garanzia continua ad essere amministrato dai singoli istituti, ma deve essere tenuto in evidenza nelle situazioni contabili e nei bilanci.

#### Art. 7.

Gli atti di fusione delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria, o di questi enti tra di loro, gli atti di federazione tra questi enti, il trapasso di beni, attività e passività, dipendente dagli atti di fusione o di federazione predetti, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella *D* annessa al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3272.

Gli atti di trapasso delle gestioni e cauzioni delle esattorie, tesorerie e ricevitorie provinciali eventualmente gestite dalle Casse di risparmio o dai Monti di Pietà di 1ª categoria sottoposti a provvedimenti di fusione a norma dell'art. 1 del presente decreto, saranno eseguiti d'ufficio e sono soggetti a tassa di registro ed ipotecaria di lire 10, oltre gli emolumenti ipotecari di cui sopra, restando autorizzate l'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonchè le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

#### Art. 8.

Il Regio decreto di istituzione delle Casse di nuova fondazione previsto dall'art. 8 del regolamento 21 gennaio 1897, n. 43, per l'esecuzione della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sarà emanato su proposta del mini-

stro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione.

Per le Casse di nuova fondazione il primo fondo di dotazione di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3<sup>a</sup>), deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore ad un milione di lire.

Se nel termine di un quinquennio l'ammon-tare dei depositi fiduciari di ogni specie raccolti dalla nuova Cassa non avrà raggiunto i cinque o i dieci milioni, si applicheranno rispettiva-mente le disposizioni di cui al primo e al se-condo comma dell'art. 1.

#### Art. 9.

Le Casse di risparmio, i Monti di Pietà di 1<sup>a</sup> categoria e gli altri enti morali che raccolgono depositi non potranno aprire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e dipendenze qualsiasi senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, di con-certo con quello delle finanze, sentito l'Istituto di emissione.

Ove Casse di risparmio, Monti di Pietà di prima categoria o altri enti morali che rac-colgono depositi abbiano proprie sedi centrali, secondarie, filiali, agenzie o dipendenze qualsiasi in uno stesso comune, il Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, ha facoltà di ordinare la chiusura di alcuna delle sedi secondarie, filiali, agenzie o dipendenze predette, sempre che gli istituti interessati non vi procedano d'accordo nel termine che sarà fissato dal ministro per l'economia nazionale.

Il ministro per l'economia nazionale, di con-certo con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, potrà autorizzare, con le forme previste dell'art. 2, permutazioni di filiali di Casse di risparmio o di Monti di Pietà di 1<sup>a</sup> categoria, o di questi enti tra di loro.

I provvedimenti previsti dal presente arti-colo non sono soggetti ad alcun gravame giu-diziario o amministrativo.

#### Art. 10.

Le modificazioni degli statuti delle Casse di risparmio debbono essere deliberate dai rispet-

tivi Consigli di amministrazione, e da questi sottoposte, insieme con le deliberazioni even-tualmente prese al riguardo dagli enti fonda-tori, dalle pubbliche amministrazioni e dalle assemblee dei soci, all'approvazione governa-tiva, che sarà data con Regio decreto promosso dal ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

L'iniziativa delle modificazioni può essere presa anche dagli enti fondatori, dalle pubbliche Amministrazioni o dalle assemblee dei soci; in tal caso però, perchè le modificazioni pos-sano ottenere l'approvazione governativa, è necessario che su di esse si sia pronunciato fa-vorevolmente il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio. In caso di divergenza di proposte, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di introdurre variazioni d'ufficio.

Eguali disposizioni si applicano per i Monti di Pietà di 1<sup>a</sup> categoria. Il relativo decreto Reale di approvazione sarà promosso dal mi-nistro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato. Le variazioni d'ufficio alle modifica-zioni degli statuti dei Monti di Pietà di prima categoria saranno adottate d'accordo con il ministro per l'interno.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, nonostante qualunque disposi-zione in contrario degli statuti vigenti.

Sono soppressi l'art. 18 e il secondo comma dell'art. 19 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3<sup>a</sup>).

#### Art. 11.

All'art. 25 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3<sup>a</sup>), modificato con la legge 17 luglio 1898, n. 311, è aggiunto il seguente comma: « In casi di urgenza il ministro per l'economia nazionale, con proprio decreto, ha facoltà di sospendere dall'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio di amministrazione in carica e di affidare tem-poraneamente la gestione delle Casse di rispar-mio a un Commissario straordinario, fino all'in-sediamento del Commissario Regio, o alla ri-costituzione del Consiglio di amministrazione ».

Eguale disposizione si applica ai Monti di Pietà di 1<sup>a</sup> categoria. In questo caso il rela-

tivo decreto sarà emesso dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per l'interno.

## Art. 12.

Presso le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria deve funzionare un collegio di sindaci *composto di tre membri*, di cui uno nominato dagli Enti fondatori o dalle pubbliche Amministrazioni o dall'Assemblea dei soci, e due dalla Federazione alla quale l'Istituto appartiene.

*In caso di mancanza di alcuno dei sindaci per qualsiasi motivo, si deve subito provvedere alla sua sostituzione da parte di chi lo ha nominato.*

*I sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili.*

*Essi possono operare per delega anche separatamente l'uno dall'altro.*

*I sindaci devono:*

1º *procedere a saltuarie ed improvvise verifiche di cassa e dei valori dell'Istituto, con facoltà di prendere visione dei libri e registri dell'Istituto;*

2º *procedere ad una completa revisione di tutta l'azienda in occasione della compilazione del bilancio annuale;*

3º *verificare l'adempimento delle disposizioni di legge e di statuto;*

*riferire al Consiglio di amministrazione del loro Istituto e al Consiglio federale il risultato delle loro verifiche.*

*Possono assistere alle adunanze dei Consigli di amministrazione e delle Assemblee dei soci, se ne siano richiesti dai Consigli stessi.*

*I sindaci nominati dalla Federazione sono responsabili in solido verso di essa dell'adempimento dei loro obblighi.*

## Art. 13.

Le Casse di risparmio possono assumere la amministrazione di patrimoni, limitatamente ai beni immobili ed ai titoli di credito che siano loro affidati dagli aventi diritto. Tale ufficio, entro gli stessi limiti, può altresì essere loro conferito dall'autorità giudiziaria nei casi in cui a questa compete di provvedere alla nomina dell'amministratore.

## Art. 14.

All'art. 15 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e all'art. 1 della legge 17 luglio 1898, n. 311, è sostituito il seguente:

« Le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria, salvo speciali autorizzazioni del Ministero dell'economia nazionale, da concedersi nei casi di pubblica utilità e fino alla concorrenza di un decimo del proprio patrimonio e riserva, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari, in tutto od in parte, per risiedervi coi loro uffici o per adempire ai loro fini o per quelle altre eventuali gestioni di cui all'art. 4 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate.

« Esse devono vendere nel termine non maggiore di dieci anni gli stabilimenti che acquistano nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredità o donazione, salvo i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza.

« Il detto termine può essere prorogato dal ministro per l'economia nazionale ».

## Art. 15.

In relazione al deposito degli art. 2 e 16 del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, il fido che può concedersi da una singola Cassa di risparmio o da un singolo Monte di Pietà di 1ª categoria ad uno stesso obbligato non dovrà superare il quinto del patrimonio e delle riserve dell'ente di cui trattasi.

I fidi che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto eccedono il limite suindicato saranno denunziati dall'Istituto interessato all'Istituto di emissione e saranno regolati entro il termine di tre anni.

È in facoltà dell'Istituto di emissione di consentire, caso per caso, eventuali deroghe alle norme contenute nel presente articolo.

## Art. 16.

Fino a che la massa di rispetto non sia giunta e non si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria devono sempre destinare

sette decimi degli utili annuali alla formazione e all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una Federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della Federazione, due dei predetti sette decimi dovranno essere sempre accantonati quale fondo di garanzia della Federazione, ai sensi dell'articolo 6 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 6.

Gli altri tre decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Quando la massa di rispetto abbia raggiunto e si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria potranno destinare anche una parte maggiore dei propri utili netti annuali ad opere di beneficenza o di pubblica utilità.

Rimane fermo in ogni caso per i Monti di Pietà di 1ª categoria, anche se fusi con Casse di risparmio, il disposto dell'art. 7, n. 3, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

L'art. 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e le disposizioni contenute nell'art. 3 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, circa la destinazione degli utili dei Monti di Pietà di 1ª categoria, sono abrogate.

#### Art. 17.

Gli statuti delle federazioni saranno presentati al Ministero dell'economia nazionale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Ove lo statuto non sia presentato nel termine suindicato, sarà provveduto alla sua compilazione e pubblicazione d'ufficio, a cura del Ministero dell'economia nazionale.

#### Art. 18.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni legislative sulle Casse di risparmio e sui Monti di Pietà di 1ª categoria e di apportare ai rispettivi regolamenti le modificazioni che siano necessarie per l'applicazione del presente decreto e le altre in genere che siano ritenute opportune.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo

giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale si augura che il suffragio del Senato si pronunzi favorevole per l'approvazione del decreto-legge sul testo concordato tra Governo e Ufficio centrale.

Il Senato avrà così intera la visione del nuovo ordinamento che il testo concordato e la relazione dell'Ufficio centrale hanno cercato di integrare e di lumeggiare, rendendone più armonica e più completa l'applicazione.

Il concetto fondamentale di questo nuovo ordinamento delle Casse di risparmio che svolge e aggiorna la provvida legge costitutiva del luglio 1888, adattandola alle nuove esigenze dei tempi e del credito, è quello di costituire le Casse di risparmio in organismi più robusti e di maggiore potenzialità con la fusione delle Casse minori, fatte impotenti ai compiti loro, nelle Casse maggiori di cui diventano filiali e di raggruppare le Casse medie in Federazioni che assicurino identità di indirizzo; rispettata sempre così l'autonomia delle singole Casse, col vantaggio loro e con la maggiore garanzia dei depositanti.

Un tale provvido ordinamento che concilia l'autonomia delle Casse con una più adatta funzione del credito, deve incontrare il largo favore del Senato, e gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale hanno il compito di meglio definire e salvaguardare il funzionamento delle Federazioni che sono tanta parte della riforma.

E le benemerite Casse di risparmio avranno nel nuovo ordinamento condizioni e congegni sempre migliori per svolgere la loro benefica azione economica e morale in prò del risparmio e dell'interesse generale del Paese.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. L'approvazione di questo decreto non deve passare senza qualche dichiarazione da parte del ministro responsabile che lo ha redatto.

Più che nel decreto nella relazione è chiaramente detto che la situazione delle Casse di risparmio nel dopo guerra era diventata un po' caotica. Vi eran troppe Casse di risparmio, le quali, pertanto, erano difficilmente vigilabili. Molte di queste Casse esercitavano e intendevano esercitare una funzione che deve essere invece riservata alle banche. Specie per quest'ultima ragione si sono avute delle Casse di risparmio, che, in un certo momento, si sono trovate in pericolo. Dichiaro che con l'aiuto della benemerita Federazione delle Casse di risparmio, con l'aiuto della Banca d'Italia (attraverso il collega delle finanze) e in qualche caso con l'aiuto della Cassa di risparmio delle province lombarde, i depositanti delle Casse di risparmio in discussione non hanno perduto un centesimo. Però si presentò al Governo il problema urgente di ridurre il numero eccessivo di queste Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria. Prima della emanazione del decreto le Casse di risparmio erano 202 distribuite non in relazione dell'economia delle regioni: infatti basta pensare che ve ne erano tre in Lombardia, in Liguria 4, nel Piemonte 17; l'Emilia poi ne aveva 35, le Marche ne avevano ben 48, il Lazio ne aveva 13. Per quel che riguarda i Monti di pietà di 1ª categoria il Piemonte ne aveva 5, l'Emilia 4, la Toscana 3.

Il decreto ha provveduto a ridurre il numero delle Casse di risparmio e i Monti di pietà principalmente per tre ragioni fondamentali. In primo luogo perchè riducendo il numero di questi organismi li si fortifica togliendo gli organismi superflui. In secondo luogo perchè riducendo questi organismi (e in conseguenza risparmiando le spese che costavano quelli aboliti) il denaro costa di meno; in terzo luogo perchè, una volta diminuiti, questi organismi diventano più facilmente ispezionabili e sorvegliabili da parte del Ministero dell'economia nazionale che ha l'alta sorveglianza sopra le Casse di risparmio e sui Monti di pietà.

Dopo l'emanazione del decreto, il Ministero si è occupato della riduzione dei suddetti or-

ganismi e ho il piacere di annunciare agli onorevoli senatori che oggi le Casse di risparmio, che erano 202, sono ridotte a 114, con una diminuzione di 88: i Monti di pietà, che erano in totale 27, sono ridotti a 6, con la soppressione di 21.

Queste soppressioni hanno avuto luogo in parte per effetto del decreto (disponente la soppressione per gli organismi con depositi inferiori ai 5 milioni): in parte per volontà del Ministero dell'Economia nazionale (che aveva la facoltà di sopprimere gli organismi con depositi fra i 5 e i 10 milioni); in parte per consenso di alcune Casse che hanno creduto opportuno fondersi per rafforzare la loro compagna.

Questa riduzione ha portato un beneficio, tanto che i risparmi vanno aumentando con un ritmo confortante. Al 31 ottobre si avevano nelle Casse di risparmio undici miliardi e 539 milioni, un miliardo e 363 milioni in deposito in conto corrente, ossia quasi 13 miliardi di deposito con un aumento rispetto al mese precedente di ben 72 milioni. Le notizie che ho per la situazione al 30 novembre (notizie però che non sono ancora complete) portano a credere che ci sia un ulteriore aumento nella stessa misura nei depositi a risparmio, il che è molto confortante ed è segno che il popolo italiano non smentisce la sua virtù di popolo risparmiatore per eccellenza.

Resta la questione delle Federazioni di queste Casse di risparmio, Federazioni che sono consentite dal decreto, Federazioni che hanno lo scopo di riunire fra loro, senza fonderle, le Casse di risparmio o di una stessa provincia o di provincie vicine ed anche di una stessa regione, e in questo senso il Ministero dell'Economia nazionale ha già cominciato la propria azione ed è stato lieto di accettare l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale del Senato perchè facilita ancora di più la formazione di queste Federazioni.

Queste Federazioni dovrebbero essere un po' l'anticamera di ulteriori fusioni, perchè la condizione ideale, specie se si guarda all'esempio della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, sarebbe quella di avere dei nuclei fondamentali per alcune regioni, cioè avere una Cassa di risparmio unica per il Veneto, per il Piemonte, per la Toscana ecc.

Ma questo verrà in secondo tempo; importa adesso che si possano formare queste Federazioni.

Ora la formazione di queste Federazioni sarà facilitata e dalle modificazioni introdotte nel decreto e, anche, se coloro che sono a capo delle Casse di risparmio e che guardano un po' troppo al campanile della loro provincia, vorranno guardare con una maggiore intensità, a Roma, dove il Governo fascista lavora per la tutela del risparmio e per il suo saggio impegno in prò dell'economia nazionale.

MALVEZZI, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Ho ascoltato con molta attenzione la lucida risposta che l'onorevole ministro ha dato testè alle osservazioni attorno a questo decreto. Io non sono certamente preparato a fare un discorso sopra questo argomento: ma colgo l'occasione per presentare con molta insistenza e con profonda convinzione una raccomandazione al Governo, ed è quella di andar guardingo nel toccare gli statuti e gli ordinamenti di istituti i quali hanno tradizioni antiche. Ed appunto perchè sono antichi — e dico antichi non per simpatia al vecchiume — hanno molta pratica e sono ispirati alle esigenze delle popolazioni, le quali ripongono in essi la loro fiducia.

Non nego che alcune piccole Casse di risparmio non potessero funzionare adeguatamente perchè troppo spezzettate, disponendo di capitali inferiori alle esigenze ed alle garanzie che il risparmio richiede; ma raccomando vivamente al Governo di non procedere troppo oltre nella via degli accentramenti e di lasciare che le istituzioni locali, che hanno un lunghissimo passato di benemeranza e di ottima amministrazione, non vengano eccessivamente accentrate, poichè in tal modo perderebbero colla loro autonomia la fiducia dei depositanti.

Per esempio, non ho lodi sufficienti per la Cassa di risparmio di Milano che ha reso immensi benefici alla regione lombarda. Se colà vi sono poche Casse di risparmio, lo si deve appunto a quella potentissima istituzione che gode grande fiducia. Vi sono altre Casse di risparmio che sono sorte dal nulla; mi si permetta di ricordare quella assai benemerita di Bologna, che nacque con un capitale di 13 mila lire in azioni infruttifere, che non si

restituiscono se non dopo la morte degli azionisti. Si noti che tale Cassa è amministrata gratuitamente da tutti gli amministratori. Ebbene, tale Cassa è appunto una di quelle che perderebbe assai, se venisse eccessivamente vincolata con accentramenti. Quello che dico della Cassa di risparmio di Bologna, della quale è azionista anche il Capo del Governo...

MUSSOLINI, Capo del Governo. Una azione. (Si ride).

MALVEZZI. ...lo estendo al concentramento delle Casse di risparmio coi Monti di Pietà, facendo su ciò le più ampie riserve. Bisogna assolutamente che la Cassa di risparmio sia vicina alle popolazioni dove essa funziona, bisogna che gli amministratori siano conosciuti personalmente, bisogna che siano veduti all'opera giornaliera, bisogna, ripeto, che queste Casse conservino integra la loro autonomia.

In questo pensiero io mi fermo, dichiarando che non ho inteso, nè avrei potuto fare in questa occasione un discorso sopra la storia e l'organizzazione del risparmio in Italia. È una raccomandazione ed un voto che mi è sorto spontaneo per la lunga esperienza personale (*Vive approvazioni*).

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Mi unisco di gran cuore alla raccomandazione fatta dall'on. collega Malvezzi, per vivamente raccomandare l'autonomia della Cassa di risparmio. Io, che ebbi l'onore di rappresentare la provincia di Brescia nella commissione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, e che conosco bene di quanta affezione sia circondata dalle popolazioni lombarde, temo ogni innovazione che possa in qualche modo far credere ai piccoli risparmiatori che la Cassa di risparmio di Milano non è più quella che, sorta nei tempi di carestia, sebbene sospettata dal governo straniero, da poche lire di depositi offerti dai miseri comuni lombardi cento e più anni or sono, è arrivata ad avere al giorno d'oggi depositi per oltre tre miliardi e raccoglie la stima della Lombardia e l'ammirazione d'Italia, fra gli istituti del genere, tanto da poter dire *tanto nomini nullum par elogium*.

I piccoli risparmiatori che sono i principali depositanti vedono con sospetto tutti i cambiamenti, perchè delle novità facilmente si allarmano. Quando una istituzione va bene bisogna essere molto cauti nel toccarla.

Per questo io mi sono permesso di rivolgere preghiera all'on. Ministro di non voler metter mano a riforme delle Casse di risparmio senza una grande prudenza e solo per quelle piccole Casse di risparmio che ne presentano il bisogno, ma non per la Cassa di risparmio di Milano che si trova in condizioni così buone, così floride e fa tanta beneficenza e con tanta saggezza aiuta l'industria e l'agricoltura.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Assicuro gli onorevoli senatori Malvezzi e Passerini che non è nelle intenzioni del Governo di preparare, con la fusione forzata di Casse di risparmio, dei matrimoni di convenienza, ma che invece è intenzione del Governo di procedere in questa materia con la massima cautela tenendo conto delle tradizioni delle Casse di risparmio che sono antiche e ricche di benemerienze.

MALVEZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Tengo a prendere atto di queste dichiarazioni dell'onorevole ministro che conforteranno molte persone avvedute in Italia.

PASSERINI ANGELO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Ringrazio l'onorevole Ministro delle date assicurazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e l'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori » (N. 773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, col quale viene prorogato al 31 dicembre 1927 il termine stabilito dalla legge 15 luglio 1926, n. 1379, per l'unificazione dei capitolati delle Amministrazioni e degli enti indicati all'art. 1 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, e della legge succitata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali » (N. 1012).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli enti locali, con la seguente modificazione:

Fino al 31 dicembre 1928 le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

potranno essere estese ad altri comuni od Amministrazioni provinciali mediante decreto del Ministero dell'interno, con la decorrenza che sarà di volta in volta stabilita nel decreto stesso. Il decreto del Ministero dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.  
(*Il resto identico*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 » (Numero 709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convalidato il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova » (N. 740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, numero 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

#### Presentazioni di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Dallolio Alfredo, Nuvoloni, De Vito e Pestalozza a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas-luce ».

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1424, contenente modificazioni all'art. 15, del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato di cui all'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

Conversione in legge del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia.

NUVOLONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387, che ha modificato il Testo Unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvate con Regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 ».

PESTALOZZA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ».

PRESIDENTE. Dò atto agli onorevoli senatori Dallolio Alfredo, De Vito, Nuvoloni e Pestalozza della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un commissario per il Comitato talassografico italiano.

Senatori votanti . . . . .	136
Maggioranza . . . . .	69

Ebbe voti:

Il senatore Carlo Porró . . . . .	89
Voti nulli e dispersi . . . . .	9
Schede bianche . . . . .	38

Eletto il senatore Carlo Porró.

Per la nomina di un consigliere di ammini-

strazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma:

Senatori votanti . . . . .	135
Maggioranza . . . . .	68

Ebbe voti:

Il senatore Sili . . . . .	95
Voti nulli e dispersi . . . . .	4
Schede bianche . . . . .	36

Eletto il senatore Sili.

#### Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi 12 disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Berenini, Beria D'Argentina, Berio, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonin, Borromeo, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Camerini, Catellani, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Ciruolo, Colosimo.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Vito, Diaz, Diena, Di Robilant, Di Vico.

Einaudi.

Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Gambiano.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gioppi, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco d'Aragona, Morrone, Mortara, Mosca.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pantano, Passerini Angelo, Paucucci di Calboli, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pitacco, Porro, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Setti, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Sormani, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente la istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'unione edilizia nazionale (N. 654):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 112

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secon-

darie nei territori riuniti all'Italia in virtù di Trattati (N. 903):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 111

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici (N. 1025):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 112

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza della alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari (N. 1027):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 112

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (Numero 1020):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 109

Contrari . . . . . 22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti da requi-

sizione, noleggio, assicurazione, ecc. delle navi (N. 999);

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 111

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli (N. 1013):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 112

Contrari . . . . . 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 233, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (N. 1024):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 111

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni Istituti parastatali e di altri Enti (N. 621):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 113

Contrari . . . . . 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926 n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie (N. 1047):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 111

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici (N. 873):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 111

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla Istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (N. 969):

Senatori votanti . . . . . 131

Favorevoli . . . . . 115

Contrari . . . . . 16

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti inteso a favorire il risparmio postale (N. 976);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926; n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (N. 900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni (N. 978);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie (N. 987);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 990);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante prov-

vedimenti per la gestione del Banco di Sicilia (N. 754);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della soprattassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento (N. 1019);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria (N. 931);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori (N. 773);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario (1925-26 (N. 709);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova (N. 740).

II. Svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei senatori D'Amelio, Boselli e Venzi:

Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (N. 769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova (N. 858);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modi-

ficazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno (N. 902);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44) (N. 994);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali (N. 781);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi (Numero 1026);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pellicoltura e della coniglioltura (N. 771);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie (N. 995);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927 (N. 908);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazione sociali nelle nuove provincie (N. 874);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, contenente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna (N. 1022);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1029);

Rendiconto generale della Amministra-

zione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 1098);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi (N. 1011);

Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano (N. 1090);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel napoletano (N. 1010);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'articolo 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo (N. 761);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni (N. 631);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale della emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero (N. 1031);

Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1086);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1087);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'art. 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al clero (N. 1088);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica (Numero 1015);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati di pace (N. 1038);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei Trattati di pace (N. 1039);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti (N. 1076);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegna e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio (N. 1062);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura (N. 1044);

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma) (N. 1069);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località «Serpentara» (Roma) (N. 1049);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tassa applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi (N. 1059);

Facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina (N. 1085);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, numero 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione (N. 133);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione (N. 1105);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede (N. 1106);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari (N. 974);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali (N. 887).

La seduta è tolta (ore 18.35).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

